



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOO000
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000887
DATA: 13/12/2023 11:31
OGGETTO: Revisione del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente a legali esterni" approvato con deliberazione n. 785 del 25/08/2020 e adozione del nuovo regolamento.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Rossi Sandra - Direttore Sanitario FF
Con il parere favorevole di Ventura Antonio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Enrico Pigorini - Servizio Attivita' Giuridico Amministrativa che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- Servizio Attivita' Giuridico Amministrativa
- Direzione Generale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000887_2023_delibera_firmata.pdf	Fabi Massimo; Pigorini Enrico; Rossi Sandra; Ventura Antonio	A55F76F982B4D6B7EC530ABBAF6A2DA5652C26C27D4C3131A48BB09B26E4F33B
DELI0000887_2023_Allegato1.pdf:		2B184B5ABFAB2A2CAA3AB0D57FFEA6815E42CC46DF1164F92BA1A0B3D921B616



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni” approvato con deliberazione n. 785 del 25/08/2020 e adozione del nuovo regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è dotata di un “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni”, approvato con modificazioni con atto deliberativo n. 785 del 25/08/2020, volto a disciplinare le modalità di conferimento da parte dell’Azienda degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati esterni nel rispetto dei generali principi dell’azione amministrativa di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità;

RILEVATO che, *medio tempore*, sono intervenute rilevanti novità normative, ossia il D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023) e la Legge 21 aprile 2023, n. 49, contenente “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (in G.U. n. 104 del 05 maggio 2023);

RICHIAMATO il c.d. Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. D.lgs. 31/03/2023, n. 36, e in particolare l’ art. 56, rubricato “Appalti esclusi nei settori ordinari”, comma 1, lett. g) e h), che nel solco della consolidata giurisprudenza comunitaria ha fatto proprio il principio secondo cui l’affidamento dei servizi legali di difesa e /o di consulenza ad avvocati libero professionisti è reso nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’ avvocato e il suo cliente che comporta la libera scelta del difensore da parte del secondo;

RICHIAMATA, altresì, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di c.d. equo compenso, che all’art. 2 ne estende l’ambito di applicazione anche alle prestazioni libero professionali rese in favore di Pubbliche Amministrazioni quale corollario degli inderogabili principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità (L. n. 241/1990) dell’azione amministrativa.

RITENUTO di recepire le precitate novità normative di settore incidenti, altresì, sui criteri e sulle modalità di conferimento di incarichi di patrocinio, difesa e consulenza da conferirsi ad avvocati del libero foro;

CONSIDERATE le modifiche al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni” proposte dal Servizio Attività Giuridico Amministrativa e contenute nel testo allegato al presente atto e parte integrante di esso, che andrà a sostituire integralmente il Regolamento corrente;



RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, adeguare il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni”, già approvato con deliberazione n. 785 del 25/08/2020;

VALUTATA l’opportunità di pubblicare permanentemente sul sito internet aziendale il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni” come modificato, in sostituzione di quello precedente, al fine di ottemperare al meglio i principi di pubblicità e trasparenza;


Delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali esterni” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma revisionato e modificato in adempimento delle nuove previsioni normative richiamate in premessa nel testo allegato e parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare in modo permanente sul sito internet aziendale il suddetto Regolamento, sostituendolo a quello precedentemente approvato con atto deliberativo n. 785 del 25/08/2020;
3. di comunicare l’adozione del presente atto e allegato regolamento ai direttori/responsabili delle articolazioni aziendali amministrative, tecniche e sanitarie.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Martina Canella



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
A LEGALI ESTERNI**

Approvato con Deliberazione n. ____ del ____

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

INDICE

PREMESSA	PAG. 1
ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI	3
ART. 3 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO INCARICHI	4
ART. 4 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	6
ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	6
ART. 6 – RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI	6
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	7
ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	7
ART. 9 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	8
ART. 10 – RINVIO	8

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è dotata di un Ufficio Legale nell'ambito del Servizio Attività Giuridico Amministrativa posto negli Uffici e Servizi in Staff al rappresentante legale dell'Ente.

L'Ufficio Legale provvede, di norma, alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda sanitaria attraverso il personale ad essa assegnato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 23 Legge n. 247/2012 e ss.mm.ii..

Nell'ambito di tale attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda sanitaria possono verificarsi casi in cui risulta inopportuno affidare il patrocinio al personale dell'Avvocatura dell'Ente, nei casi previsti dall'art. 24 del codice deontologico forense in combinato disposto con l'art. 9 del medesimo codice; l'affidamento a legali esterni risulta, altresì, opportuno in ragione della natura della materia, della particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione, della concomitanza e/o urgenza di gestione di incarichi difensivi precedentemente affidati all'Avvocatura dell'Ente.

La revisione regolamentare di cui trattasi si è resa necessaria dall'intervento, *medio tempore*, di rilevanti riforme legislative, ossia il D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023) e la Legge 21 aprile 2023, n. 49, contenente "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (in G.U. n. 104 del 05 maggio 2023), in virtù dei quali occorre conformare la disciplina regolamentare in materia di conferimento degli incarichi a legali esterni ai principi in essi richiamati, nonché a quelli costituzionali e amministrativi, pur sempre immanenti e inderogabili nello svolgimento dell'attività di una Pubblica Amministrazione.

Il Codice dei contratti pubblici di cui alla nuova disciplina (D.lgs. n. 36/2023), nel solco della consolidata giurisprudenza comunitaria secondo la quale l'affidamento dei servizi legali di difesa e/o di consulenza ad avvocati libero professionisti è reso nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente che comporta la libera scelta del difensore da parte del secondo, ha stabilito all'art. 56 ("Appalti esclusi nei settori ordinari") che "1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (omissis) g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".

La menzionata normativa sul c.d. equo compenso (L. n. 49/2023) definisce lo stesso come la "corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (omissis)" (art.

1 commi 1), prevedendone, al successivo art. 2, l'applicazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto le prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, svolte anche in forma associata o societaria e in favore della pubblica amministrazione.

Il principio di cui sopra trova, altresì, generale disciplina nell'art. 2233 del codice civile, secondo il quale *“la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”*, nonché nella Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e ss.mm.ii. *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, che all'art. 13-bis *“Equo compenso e clausole vessatorie”* stabilisce che *“(omissis) si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”*. È evidente come nella menzionata normativa si attribuisca all'esistenza della convenzione il compito di determinare il compenso e di conseguenza di poterne presumere, in tal caso, l'equità, poiché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 17/4/2020, n. 7904), deve essere considerato legittimo il compenso accettato dal professionista che, seppure inferiore ai parametri ministeriali, sia stato formalizzato in una convenzione e non sia stato unilateralmente imposto dal cliente.

Quanto all'ambito di applicazione dell'equo compenso nelle Pubbliche Amministrazioni corre l'obbligo di evidenziare come lo stesso sia stato esteso ai predetti contraenti quale corollario degli inderogabili principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità (L. n. 241/1990) dell'azione amministrativa.

Da quanto sopra deriva, pertanto, che per la contraente Pubblica Amministrazione trova sicuramente applicazione il principio del c.d. equo compenso, rispetto al quale, però, i parametri di cui al vigente D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. costituiscono un criterio di riferimento elastico in sede di libera pattuizione del compenso dell'incarico; equità da considerarsi garantita laddove il compenso non sia imposto dal contraente *“forte”* e sia adeguato - per quanto inferiore ai parametri - alla natura, qualità e complessità dell'attività defensionale, anche se concordato al fine di rispettare le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Nel predetto attuale quadro normativo si inserisce, con specifico riferimento al contenzioso derivante da responsabilità civile nelle aziende sanitarie, il *“Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi”* approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1350/2012 e disciplinato con successiva Legge Regionale 7/11/2012, n. 13, ad oggetto: *“Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale”*, successivamente modificata con l'art. 48 della L.R. 20/12/2013, n. 28.

In tale ambito occorre tenere conto delle indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 24 febbraio 2014 della Regione Emilia-Romagna secondo cui, in caso di giudizio, può rendersi opportuno il conferimento al legale interno di un mandato congiunto e disgiunto di rappresentanza e difesa dell'Azienda ad un legale esterno, al fine di consentire all'Azienda Ospedaliera di gestire direttamente e senza intermediari il contenzioso anche nella fase avanti all'Autorità giudiziaria e di essere costantemente informata sull'andamento della vertenza, anche in prospettiva di una eventuale definizione in via conciliativa prima della fase decisoria. Inoltre, con deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24 novembre 2015 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è stata ammessa alla fase sperimentale - successivamente consolidatasi - del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile a fare tempo dal 1/12/2015.

ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della difesa tecnica, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si avvale, di norma, dei propri dipendenti assegnati all'Ufficio Legale e abilitati alla professione di avvocato iscritto nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Parma, ai fini della trattazione esclusiva e stabile degli affari dell'ente, secondo il dettato dell'art. 23 della Legge 247/2012.

2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, nonché di risultato e fiducia, le modalità e i criteri per l'affidamento da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo mandato, ai sensi ed in applicazione del D.lgs. 36/2023;

3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

4. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Azienda Ospedaliera può essere attribuita dal Direttore Generale ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materie di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
- b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- c) eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dal solo Ufficio Legale;
- d) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio Legale;
- e) contingenza di un rilevante carico di lavoro dell'Ufficio Legale ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
- f) incompatibilità, conflitto d'interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati interni dell'Azienda Ospedaliera.

5. Il presente regolamento disciplina le condizioni generali dell'affidamento, anche in merito alle modalità di predisposizione dei preventivi e liquidazione dei compensi, che il professionista si obbliga ad adempiere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco.

ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI

1. Al fine di garantire l'osservanza dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e risultato e allo scopo di assicurare, al contempo, il rapido ed efficace esercizio del potere-dovere di difesa in giudizio, tenuto conto delle ragioni di urgenza insite nella maggior parte dei contenziosi introdotti contro l'Azienda, per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è costituito apposito elenco, suddiviso per materie/sezioni, di professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature.

2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in avviso pubblico, nonché nel presente regolamento.

3. Nella domanda d'iscrizione e nei documenti ad essa acclusi il professionista dovrà specificare una o più materie di preferenza, al fine dell'iscrizione nella relativa sezione dell'elenco, con

precisazione che all'interno di ogni sezione l'Azienda declina specifiche competenze e esperienze come di seguito descritto:

- diritto civile, con particolare riferimento ai rischi ed al contenzioso derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie;
- diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, con particolare riferimento alle controversie nel pubblico impiego contrattualizzato delle Aziende sanitarie ospedaliere e del personale universitario autorizzato a svolgere funzioni assistenziali;
- diritto penale;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento agli appalti pubblici, trasparenza, privacy, anticorruzione, accesso atti, procedure concorsuali e rapporto di impiego non contrattualizzato;
- giustizia contabile, con particolare riguardo ai giudizi di conto e di responsabilità;
- diritto tributario.

4. L'esperienza tecnica e professionale acquisita nelle specifiche materie di competenza potrà essere autocertificata dal professionista nel curriculum allegato alla domanda di iscrizione.

5. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto ai predetti professionisti in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

6. L'elenco degli avvocati, inoltre, potrà essere utilizzato dall'Azienda per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del personale dipendente, o ad esso assimilato, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista conflitto di interesse, secondo le modalità di cui alla procedura aziendale sull'istituto del patrocinio legale

ART. 3 –MODALITÀ DI CONFERIMENTO INCARICHI

1. L'incarico esterno di difesa tecnica è un mandato conferito *ad hoc* al professionista dal Direttore Generale. L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce, infatti, un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

2. L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente del Servizio Attività Giuridico Amministrativa, previa verifica della relativa copertura finanziaria e perfezionato mediante sottoscrizione di procura alle liti.

3. La scelta del professionista dovrà essere operata, al fine di garantire la massima professionalità sulla base dell'elenco formato ai sensi del precedente art. 2 e nell'ordine dei seguenti criteri, con precisazione che la tipologia di prestazioni in oggetto è caratterizzata per il rilievo assoluto dei profili di competenza professionale della prestazione intellettuale, che non consente l'affidamento dell'incarico in base a valutazioni unicamente correlate all'elemento economico-finanziario:

- a) specializzazione per materia di competenza come attestata nel curriculum allegato alla domanda di iscrizione;
- b) congruità ed equità del corrispettivo: all'avvocato sarà chiesto di inviare un preventivo sull'attività professionale da formulare dettagliatamente in base alle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 e ulteriori eventuali successive modifiche, nonché alla consistenza, alla qualità e alle caratteristiche della prestazione richiesta;

- c) continuità defensionale nei gradi successivi di giudizio, salvo il possesso da parte del professionista dei requisiti per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- d) consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o conferiti in precedenza;
- e) sede giudiziaria della causa.

4. L'Azienda procede al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile e ferma restando la necessità che il profilo individuato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, un criterio di rotazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente e appartenente alla medesima sezione di competenza per materia dell'Elenco aziendale.

Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Azienda al professionista che abbia già trattato in precedenza con esiti positivi la medesima materia;
- in ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare specialità, complessità e delicatezza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una qualificata specializzazione ed esperienza professionale;
- qualora l'Azienda ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate nella materia di riferimento o nell'ipotesi in cui nessuno dei professionisti presenti nell'Elenco soddisfi le esigenze difensive dell'amministrazione.

5. L'Azienda, in ragione del disposto di cui all'art. 56 D.lgs. n. 36/2023, procederà al conferimento dell'incarico con affidamento diretto, indicando le ragioni logico-motivazionali del conferimento stesso che saranno esplicitate nell'atto deliberativo d'incarico.

Il medesimo difensore sarà destinatario dell'incarico nei casi di consequenzialità tra mandati di complementarità con incarichi attinenti la medesima materia trattati in precedenza, oppure in caso di motivi aggiunti al ricorso principale;

6. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il precedente grado di giudizio, fatta salva ogni più ampia e diversa decisione del rappresentante legale dell'Ente.

7. Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16/10/2014, e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza RC professionale.

8. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

9. Relativamente ai patrocini dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, la scelta del professionista sarà operata avendo riguardo, in via preliminare, al requisito dell'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

ART. 4 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

1. Il preventivo dovrà essere compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 13/0/2022 n. 147, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, indicando, altresì, l'eventuale sconto percentuale che il professionista è disposto a concedere all'Azienda, la necessità di domiciliazione e la relativa spesa.

2. La congruità e l'equità del compenso preventivato saranno valutati, sia in aumento che in diminuzione, dall'Amministrazione in considerazione della natura e dell'importanza della prestazione professionale richiesta, nonché dell'urgenza, del pregio dell'attività, della difficoltà e complessità delle tematiche da affrontare e del numero delle parti in causa.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione è libera e ha luogo su domanda del professionista. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, specificando in sede di autocertificazione l'effettivo esercizio della professione per il suddetto periodo;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- essere in regola con i versamenti previdenziali;
- avere sottoscritto idonea polizza RC professionale;
- assenza di condanne penali ovvero carichi penali pendenti per delitto doloso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto d'interesse con l'Azienda Ospedaliera e, comunque, cessazione da almeno un biennio d'incarichi professionali di difesa svolti contro l'Azienda stessa (impegno da estendersi anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante nel periodo di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico forense);
- assenza di cause d'incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Azienda;
- per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, che sarà oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico;
- dichiarare di aderire, in quanto compatibile, alla disciplina del Codice di Comportamento aziendale vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti o provato secondo le diverse modalità previste nell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco. Resta salva la possibilità per l'Azienda di chiedere dimostrazione dei requisiti di cui sopra a mezzo certificazione specifica.

ART. 6 – RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI

1. L'Ufficio Legale segue l'evolversi dei contenziosi affidati a legali del libero foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con esse concordate.

2. Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'Ufficio Legale sull'attività svolta, suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito e inoltrando copia di ogni memoria o scritto difensivo redatto nell'adempimento del mandato difensivo e di quelli di controparte, nonché i provvedimenti giudiziali.

3. Il professionista si impegna, altresì, a collaborare con eventuali periti di parte indicati dall'Ente o messi a disposizione dallo stesso tra il proprio personale dipendente.

ART. 7– LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. L'Ufficio Legale, nei limiti dell'impegno iniziale di spesa e su richiesta motivata del legale incaricato, può provvedere all'erogazione di un fondo spese o di un acconto nella misura massima del 30% del preventivo; eventuali richieste di acconto in misura superiore saranno liquidati solo previa dimostrazione dell'effettiva attività prestata.

2. Al termine della prestazione l'Ufficio Legale istruisce la proposta di liquidazione a saldo delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico in conformità di quanto previsto al precedente art. 4, e delle spese dallo stesso anticipate e dettagliate nel documento fiscale.

3. Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto del conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia stata formalmente accolta dall'Azienda.

4. Alla conclusione della prestazione, al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista dovrà presentare:

- a) copia del provvedimento finale del procedimento;
- b) il documento fiscale (nota pro forma) riportante il dettaglio di competenze e spese;
- c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

5. In caso di estinzione anticipata del giudizio, ad esempio per intervenuta transazione o rinuncia alla causa, o anticipata risoluzione del rapporto, le competenze del professionista saranno liquidate nei limiti dell'attività effettivamente svolta, indipendentemente dall'ammontare del preventivo riportato nell'atto di conferimento dell'incarico.

6. La liquidazione avverrà nei tempi previsti dalla legge per l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire su istanza del professionista, fatti salvi i doveri dello stesso prescritti dalle norme di legge vigenti, o d'ufficio.

2. La cancellazione d'ufficio potrà avvenire su proposta del Dirigente del Servizio Attività Giuridico-Amministrativa quando il professionista:

- abbia perso i requisiti minimi per l'iscrizione di cui al precedente art. 5;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze.

3. La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa.

ART. 9 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'elenco avrà validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Prima di ogni scadenza l'Azienda provvederà a pubblicare idoneo avviso per la formazione di un nuovo elenco.
3. L'aggiornamento dell'elenco avverrà ad ogni scadenza, sulla base delle istanze di iscrizione che perverranno all'Azienda nei termini previsti dallo stesso avviso pubblico, salva l'ammissione allo stesso di nuovi istanti le cui domande dovessero pervenire in corso di validità e nel rispetto della modulistica e dei criteri di cui agli articoli precedenti.

ART. 10 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.